

Decreto federale concernente l'entrata in vigore della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Art. 1

Il decreto federale del 18 dicembre 1998² su una nuova Costituzione federale entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Art. 2

¹ La Costituzione federale del 29 maggio 1874 è abrogata con l'entrata in vigore della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

² Rimane salva la cifra II capoverso 2 del decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale.

II

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore il giorno della sua accettazione.

1561

¹ FF 1999 6784

² RU 1999 (FF 1999 151)

Decreto federale concernente l'introduzione nella nuova Costituzione federale di modifiche della Costituzione federale del 29 maggio 1874

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998¹ su una nuova Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999²,

decreta:

I

La modifica della Costituzione federale del 29 maggio 1874 concernente le condizioni di eleggibilità al Consiglio federale³, accettata da popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999, è introdotta nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 con i seguenti adeguamenti formali:

Art. 175 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ Sono eletti per quattro anni fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili come membri del Consiglio nazionale.

⁴ Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate.

II

La modifica della Costituzione federale del 29 maggio 1874 concernente l'adozione di una disposizione costituzionale sulla medicina dei trapianti⁴, accettata da popolo e Cantoni il 7 febbraio 1999, è introdotta nella Costituzione federale del 18 aprile 1999 con i seguenti adeguamenti formali:

Art. 119a Medicina dei trapianti

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. Provvede in tale ambito alla protezione della dignità umana, della personalità e della salute.

¹ RU 1999 ... (FF 1999 151)

² FF 1999 6784

³ RU 1999 1239

⁴ RU 1999 1341

² Stabilisce in particolare criteri affinché l'attribuzione degli organi sia equa.

³ La donazione di organi, tessuti e cellule umane è gratuita. Il commercio di organi umani è vietato.

III

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore il giorno della sua accettazione.

1562

Decreto federale concernente l'adeguamento formale alla nuova Costituzione federale di iniziative popolari pronte per la votazione

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 1998¹ su una nuova Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999²,

decreta:

I

L'iniziativa popolare «per la protezione dell'essere umano dalle manipolazioni nella tecnologia riproduttiva»³ è adeguata formalmente* come segue alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 119 cpv. 2 lett. c e g

² ...:

...

c. il concepimento fuori del corpo della donna è inammissibile;

...

g. l'utilizzazione di cellule germinali di terzi per il concepimento artificiale è inammissibile.

¹ RU 1999 ... (FF 1999 151)

² FF 1999 6784

³ FF 1999 202

* L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esige la modifica dell'articolo 24^{decies} capoverso 2 lettere c e g della Costituzione federale del 1874.

II

L'iniziativa popolare «per un'età pensionabile flessibile: dai 62 anni per donne e uomini»⁴ è adeguata formalmente* come segue alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999:

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 112 cpv. 2a (nuovo)*⁵

^{2a} Le rendite di vecchiaia sono concesse al compimento dei 62 anni. In caso di attività lucrativa dopo il compimento dei 62 anni, la legge stabilisce quando tale diritto sorge senza l'obbligo di abbandonare l'attività lucrativa e disciplina il diritto a una rendita parziale nel caso di abbandono parziale dell'attività lucrativa. Essa può ridurre il limite di età e prevedere, a determinate condizioni, la riscossione anticipata della rendita.

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 112 (Previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità)

Se entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 112 capoverso 2a l'Assemblea federale non promulga la corrispondente legislazione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

⁴ FF 1999 204

* L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'articolo 34^{quater} capoverso 8 (nuovo) della Costituzione federale del 1874 e di completarne le disposizioni transitorie con un nuovo articolo 23.

⁵ Con disposizione transitoria.

III

L'iniziativa popolare «a favore di un'AVS flessibile - contro l'aumento dell'età di pensionamento per le donne»⁶ è adeguata formalmente* come segue alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2a (nuovo)

^{2a} Il diritto alla rendita di vecchiaia sorge al compimento del 62° anno di età, qualora non venga esercitata un'attività lucrativa o il reddito da una tale attività sia inferiore a una volta e mezzo l'importo della rendita minima. La legge fissa l'età a partire dalla quale il diritto alla rendita vale incondizionatamente.

IV

L'iniziativa popolare «per una regolamentazione dell'immigrazione»⁷ è adeguata formalmente** come segue alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 121 titolo

Dimora e domicilio, entrata e uscita, asilo

Art. 121a (nuovo) Limitazione della popolazione straniera residente in Svizzera⁸

¹ La Confederazione provvede affinché la proporzione di cittadini stranieri nella popolazione residente in Svizzera non superi il 18 per cento.

² Nel calcolo sono annoverati in particolare i domiciliati, gli annuali, i rifugiati riconosciuti e gli stranieri con permesso umanitario di dimora. Se rimangono in Svizzera per più di un anno sono annoverati anche gli stranieri

⁶ FF 1999 203

* L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica dell'articolo 34^{quater} capoverso 2 sesto e settimo periodo della Costituzione federale del 1874.

⁷ FF 1999 2207

** L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva che la Costituzione federale del 1874 fosse completata con gli articoli 69^{quater} (nuovo), 69^{quinquies} (nuovo), 70^{bis} (nuovo) e con l'articolo 21 (nuovo) delle disposizioni transitorie.

⁸ Con disposizione transitoria.

di cui al capoverso 4 e quelli titolari di un altro permesso di dimora. I dimo-
ranti per breve durata, con o senza attività lucrativa, vengono annoverati do-
po 8 mesi di dimora, se questa vien rinnovata ed essi siano autorizzati a far
venire in Svizzera le loro famiglie.

³ Non sono annoverati nel calcolo, indipendentemente dalla durata della loro
dimora in Svizzera, i frontalieri, gli stagionali che non hanno fatto venire in
Svizzera le loro famiglie, i membri di Organizzazioni internazionali, i mem-
bri di servizi consolari e diplomatici, i ricercatori e dirigenti qualificati, gli
artisti, gli ospiti in stabilimenti di cura, i praticanti, gli studenti e gli allievi
nonché i turisti. Non sono annoverati nemmeno gli stranieri di cui al capo-
verso 4 qualora rimangano in Svizzera per meno di 12 mesi.

⁴ Per i richiedenti l'asilo, i profughi di guerra, gli stranieri alla ricerca di
protezione, le persone accolte provvisoriamente, gli internati e gli stranieri
senza residenza fissa in Svizzera la Confederazione fa in modo che non vi
siano incentivi finanziari tali da indurli a rimanere in Svizzera.

⁵ Le persone di cui al capoverso 4, se incarcerate in Svizzera, non possono
essere messe in una condizione finanziariamente migliore di quanto sarebbe
il caso nel Paese di origine.

⁶ Gli stranieri giusta il capoverso 4 o privi di permesso di dimora, colpiti da
una decisione di espulsione della polizia degli stranieri o delle autorità pe-
nali, la cui esecuzione fosse possibile, lecita e ragionevolmente esigibile,
possono, affinché sia assicurata l'espulsione, essere tenuti in carcere fino al
momento dell'esecuzione.

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie del decreto federale del
18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'accettazione
della Costituzione federale del 18 aprile 1999

*1. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Limitazione della popolazione
straniera residente in Svizzera)⁹*

¹ Nella misura in cui, all'entrata in vigore dell'articolo 121a, sia superato il
limite ivi fissato del 18 per cento, l'esubero sarà compensato entro il termine
più breve possibile mediante l'emigrazione volontaria di stranieri.

² Se un'eventuale eccedenza di nascite non può essere compensata in questo
modo, un superamento temporaneo del limite del 18 per cento è ammesso
nella misura in cui non vengano rilasciati nuovi permessi di dimora a stra-
nieri giusta l'articolo 121a capoverso 2.

⁹ Introdotta con la votazione di popolo e Cantoni del ...

V

L'iniziativa popolare «Per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)»¹⁰ è adeguata formalmente* come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999:

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 3a (nuovo)

^{3a} La legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regìa, nei politecnici e nelle università.

Art. 143a (nuovo) Rappresentanza delle donne nelle autorità federali

In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità.

Art. 149 cpv. 5¹¹ (nuovo)

⁵ Per Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno. La legislazione federale sancisce le disposizioni esecutive speciali.

Art. 150 cpv. 2

² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono a deputato una donna o un uomo ciascuno; gli altri Cantoni eleggono a deputati una donna e un uomo ciascuno.

Art. 175 cpv. 1¹²

¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri; almeno tre di essi devono essere donne.

¹⁰ FF 1997 III 449

* L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esigeva la modifica degli articoli 4 capoverso 2 secondo e terzo periodo (nuovo) e capoverso 2 (nuovo), 95, 107 della Costituzione federale del 1874 e l'introduzione nelle disposizioni transitorie degli articoli 20 (nuovo) e 21 (nuovo).

¹¹ Con disposizione transitoria.

¹² Con disposizione transitoria.

*Art. 188 cpv. 4 secondo periodo (nuovo)*¹³

4 ... Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.

Art. 196 titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria degli art. 149 cpv. 5 e 150 cpv. 3 (Composizione ed elezione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati)

Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 149 capoverso 5 e 150 capoverso 3.

2. Disposizione transitoria dell'art. 175 cpv. 1 e 188 cpv. 4 (Composizione e elezione del Consiglio federale, Statuto del Tribunale federale)

¹ In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 175 capoverso 1 e 188 capoverso 4 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui a tali articoli.

² In caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 175 rispettivamente articolo 188.

VI

L'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (iniziativa per dimezzare il traffico)»¹⁴ è adeguata formalmente* come segue alla Costituzione federale del 18 aprile 1999:

¹³ Con disposizione transitoria.

¹⁴ FF 1999 4363

* L'iniziativa popolare è stata presentata mentre era ancora in vigore la Costituzione federale del 29 maggio 1874. Essa si riferisce pertanto a detto testo costituzionale e non a quello della Costituzione del 18 aprile 1999. Il tenore originale dell'iniziativa popolare esige la modifica dell'articolo 37 capoverso 1^{bis} (nuovo), capoverso 2, terzo e quarto periodo (nuovo) e capoverso 3 (nuovo) della Costituzione federale del 1874 e il completamento delle sue disposizioni transitorie con un nuovo articolo 23.

La Costituzione federale è modificata come segue:

*Art. 82 cpv. 2a-c (nuovo)*¹⁵

^{2a} Confederazione, Cantoni e Comuni dimezzano il traffico stradale motorizzato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa per dimezzare il traffico da parte del popolo e dei Cantoni. Il nuovo livello così raggiunto non potrà più essere superato. Determinante è il volume totale del traffico stradale in Svizzera. Queste disposizioni non riguardano il traffico pubblico, che non viene conteggiato.

^{2b} I Comuni possono disporre limitazioni del traffico su tutte le strade del loro territorio, ad eccezione di quelle nazionali, nella misura in cui perseguano l'obiettivo del capoverso 2a o il miglioramento o la salvaguardia degli spazi vitali. La chiusura completa di quelle che la Confederazione ha designato come strade di transito è possibile soltanto previo assenso della Confederazione. Resta salvo l'uso delle strade per il servizio degli enti pubblici.

^{2c} I mezzi utilizzati per dimezzare il traffico stradale motorizzato sono definiti dalla legge.

Art. 196 Titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197 (nuovo) Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'articolo 82 capoverso 2c (circolazione stradale)

Se la legislazione d'esecuzione secondo l'articolo 82 capoverso 2c non è ancora vigente dopo tre anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per dimezzare il traffico, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni mediante ordinanza.

VII

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore il giorno della sua accettazione.

1563

¹⁵ Con disposizione transitoria.

Legge federale concernente la soppressione delle Assise federali

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria²

Art. 12 cpv. 1 lett. e, f e cpv. 2

¹ Il Tribunale federale costituisce nel proprio seno, per un periodo di due anni civili, le sezioni seguenti:

e. *abrogata*

f. la Corte penale federale, composta di cinque giudici, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali;

² I ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revisione delle sentenze stesse sono giudicati dalla Corte di cassazione straordinaria, formata del presidente, del vicepresidente e dei cinque giudici più anziani per elezione, purché non appartengano né alla Camera d'accusa né alla Corte penale federale.

Art. 13 cpv. 4

⁴La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo caso.

Art. 22 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 2

¹ I membri o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro segretari devono astenersi:

...

¹ FF 1999 6784

² RS 173.110; RU 1999 ...

² Inoltre, un giudice o supplente del Tribunale federale deve astenersi quando sia parente o affine in linea diretta o fino al secondo grado in linea collaterale con il rappresentante o con l'avvocato della parte.

Art. 23 frase introduttiva

I giudici o supplenti del Tribunale federale, il rappresentante del Ministero pubblico della Confederazione, i giudici istruttori e i loro segretari possono essere ricusati dalle parti o dichiarare essi stessi che si astengono:

...

Art. 26 cpv. 1

¹ Se la causa della ricusazione (art. 22 e 23) è contestata, la sezione competente del Tribunale federale, o la Camera di accusa se si tratta di giudici istruttori o di loro segretari, pronuncia sulla domanda, senza il concorso dei giudici ricusati.

Art. 146

Spese di viaggio
e diarie

Le indennità da corrispondere ai giudici federali per le loro trasferte, come pure quelle dovute ai supplenti, ai giudici istruttori in materia penale e ai loro segretari, sono fissate da un'ordinanza del Consiglio federale.

2. Codice penale³

Art. 341, 342 e 344 n. 2

Abrogati

Art. 381 cpv. 2

² Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale dispone invece la Confederazione.

Art. 394 lett. a

Per le sentenze pronunciate in applicazione del presente Codice o di altre leggi federali, il diritto di grazia spetta:

- a. all'Assemblea federale, nelle cause giudicate dalla Corte penale federale o da un'autorità amministrativa della Confederazione;

3. Legge federale sulla procedura penale⁴

Art. 1 cpv. 1 n. 1-3 e 6

¹ La giustizia penale della Confederazione è esercitata dalle autorità penali federali seguenti:

1. *Abrogato*
2. *Abrogato*
3. la Corte penale federale, composta di cinque giudici del Tribunale federale, nella quale devono essere rappresentate le tre lingue ufficiali;
6. la Corte di cassazione straordinaria, incaricata di giudicare i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale e le domande di revisione delle sentenze stesse.

Art. 2 cpv. 1 e 3

¹ Il Tribunale federale designa, tra i suoi giudici, per due anni civili, quelli che compongono le camere indicate nell'articolo 1 capoverso 1 numeri 3-5.

³ La Corte penale federale designa il suo presidente per ogni singolo caso.

Art. 3, 4 e 6

Abrogati

Art. 12 cpv. 2

² La Corte di cassazione straordinaria giudica, col concorso di sette giudici:

1. i ricorsi per cassazione contro le sentenze della Corte penale federale;
2. le domande di revisione delle sentenze della Corte penale federale.

Art. 23

Il presidente della Corte penale federale designa il luogo dei dibattimenti.

Art. 28 cpv. 1

¹ L'autorità del Cantone nel quale la Corte penale federale è chiamata a sedere mette a sua disposizione locali adatti. Essa è pure tenuta a preparare le stanze nelle quali il giudice istruttore federale possa sbrigare le sue incombenze.

Art. 36 cpv. 4

Abrogato

⁴ RS 312.0

Art. 97

¹ Il dibattimento davanti alla Corte penale federale si svolge nella lingua dell'imputato, se questi parla tedesco, francese o italiano. Se vi sono più imputati o nei casi dubbi decide il presidente.

² Davanti alla Corte penale federale, il procuratore generale ha il diritto di parlare in una delle tre lingue ufficiali.

Titolo precedente l'art. 135

IV. Della preparazione del dibattimento

Art. 135

Dopo il deposito dell'atto d'accusa, la Corte penale federale designa il suo presidente.

Art. 136

Se l'accusato non ha ancora un difensore, il presidente lo avverte che ha il diritto di provvederselo e gli designa, se ne è il caso, un difensore d'ufficio.

Art. 140 cpv. 1

¹ Il presidente fa circolare gli atti tra i membri della Corte penale federale.

Art. 141

La Corte penale federale può, se lo reputa utile e dopo aver consultato le parti, istituire dibattimenti distinti per singoli accusati.

Titolo precedente l'art. 142

Abrogato

Art. 142-145

Abrogati

Titolo precedente l'art. 146

V. Del dibattimento e della sentenza

Titolo precedente l'art. 182

Abrogato

Art. 182-209

Abrogati

Art. 220 cpv. 1 frase introduttiva e 3

¹ Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze della Corte penale federale:

...

³ *Abrogato*

Art. 226 cpv. 3-5

³ *Abrogato*

⁴ Negli altri casi, la Corte di cassazione rinvia la causa alla Corte penale federale. Quest'ultima è vincolata dai considerandi della sentenza di cassazione.

⁵ *Abrogato*

Art. 229 frase introduttiva

La revisione di una sentenza della Corte penale federale passata in giudicato può essere domandata:

...

Art. 236 cpv. 1

¹ Se la domanda di revisione è fondata, la Corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia l'accusato davanti alla Corte penale federale, la quale ordina un nuovo dibattimento.

Art. 239 cpv. 1

¹ Le sentenze della Corte penale federale acquistano forza di cosa giudicata quando il termine di ricorso per cassazione è spirato senza che ne sia stato fatto uso o quando il ricorso è stato respinto.

Art. 331 cpv. 1

¹ Se la sentenza è stata pronunciata dalla Corte penale federale, la domanda di riabilitazione deve essere presentata a tale Corte.

Art. 341 cpv. 1

¹ Nelle cause giudicate dalla Corte penale federale, la revoca è pronunciata, a richiesta del procuratore generale e dopo aver sentito il condannato, da tale Corte.

4. Codice penale militare⁵

Art. 232b lett. b

Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta:

- b. all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale federale;

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1564

Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sulla procedura amministrativa²

Art. 72 lett. d

Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni:
d. delle ultime istanze cantionali.

Art. 73

Abrogato

Art. 79 cpv. 1

¹ Le decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.

2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria³

Art. 87

Ricorso contro
decisioni pregiudiziali e incidentali

¹ Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.

¹ FF 1999 6784

² RS 172.021

³ RS 173.110; RU 1999 ...

² Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.

³ Se il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 100 cpv. 1 lett. d n. 5 (nuovo)

¹ Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

- d. in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile:
- 5. le decisioni concernenti la gratuità dell'equipaggiamento dei militari.

Art. 102 lett. c

Abrogata

Art. 154

Eccezioni in materia di contestazioni di diritto pubblico

In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge federale concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sulla procedura amministrativa²

Art. 16 cpv. 3

³ *Abrogato*

2. Legge di procedura civile federale³

Art. 42 cpv. 1 lett. a^{bis} (nuova)

¹ Possono rifiutare di deporre:

- a.^{bis} le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27^{bis} del Codice penale⁴, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare;

3. Legge federale sulla procedura penale⁵

Art. 75

Possono rifiutare di testimoniare:

- a. i parenti e gli affini dell'imputato in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, inoltre il coniuge, anche divorziato, ed il fidanzato dell'imputato, i genitori adottivi ed i figli adottivi;

¹ FF 1999 6784

² RS 172.021

³ RS 273

⁴ RS 311.0

⁵ RS 312.0

- b. le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27^{bis} del Codice penale⁶, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1566

Legge federale sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 aprile 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 12 giugno 1959² sulla tassa d'esonazione dall'obbligo militare (LTEO) è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹ I Cantoni versano alla Confederazione il gettito lordo della tassa d'esonazione, detratto un emolumento di riscossione, nel termine di 30 giorni dalla fine dell'anno di riscossione.

³ L'emolumento di riscossione ammonta al 20 per cento del gettito lordo della tassa d'esonazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1567

¹ FF 1999 6784

² RS 661; RU 1999 ...

Legge federale sulle tasse di bollo (LTB)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 27 giugno 1973² sulle tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2 (nuovo)

²I documenti esenti comprendono anche i documenti in uso per il trasporto di bagagli, animali e merci da parte delle Ferrovie federali svizzere e delle imprese di trasporto titolari di una concessione rilasciata dalla Confederazione.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1568

¹ FF 1999 6784
² RS 641.10

Legge federale sui diritti politici (LDP)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 17 dicembre 1976² sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 18 Incompatibilità

¹ Le persone che, contemporaneamente alla loro carica, non possono essere membri del Consiglio nazionale in virtù di un'incompatibilità prevista dalla Costituzione federale o da una legge federale (art. 144 Cost.) devono, se elette al Consiglio nazionale, dichiarare per quale delle due cariche optano.

² Le persone che ricoprono una carica la cui incompatibilità con il mandato di consigliere nazionale non discende direttamente dalla Costituzione federale, abbandonano tale carica al più tardi quattro mesi dopo l'entrata nel Consiglio nazionale.

Art. 19 cpv. 2

² Per la rinnovazione straordinaria a tenore dell'articolo 193 capoverso 3 della Costituzione federale, la data è stabilita dal Consiglio federale.

Art. 75 cpv. 1

¹ L'iniziativa popolare che non rispetti l'unità materiale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 2 Cost.) o l'unità formale (art. 139 cpv. 3 e art. 194 cpv. 3 Cost.) o che violi disposizioni cogenti del diritto internazionale (art. 139 cpv. 3, art. 193 cpv. 4 e art. 194 cpv. 2 Cost.) è, se necessario, dichiarata nulla dall'Assemblea federale.

Art. 76

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

- a. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;

¹ FF 1999 6784

² RS 161.1

- b. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
- c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

²La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni.

II

Modifica del diritto vigente:

L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927³ è modificato come segue:

Titolo precedente l'articolo 14a

9a. Incompatibilità (nuovo)

Art. 14a (nuovo)

I funzionari federali non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio nazionale.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale sui rapporti fra i Consigli²

Art. 3^{sexies} (nuovo)

¹ L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi esteri è incompatibile con la carica di membro di un Consiglio.

² Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

2. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione³

Art. 60 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi esteri è incompatibile con la carica di consigliere federale e di cancelliere della Confederazione.

⁴ Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto quale membro di un'autorità federale soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

1 FF 1999 6784

2 RS 171.11; RU 1999 ...

3 RS 172.010; RU 1999 ...

3. Ordinamento dei funzionari⁴

Titolo precedente l'art. 26

6. Divieto di accettare liberalità e onorificenze

Art. 26a (nuovo)

È vietato al funzionario accettare insegne cavalleresche e titoli di Governi stranieri. Chi ha ricevuto un'onorificenza prima di entrare in servizio presso la Confederazione deve rinunciare espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca finché ricopre la carica.

4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria⁵

Art. 3 cpv. 3 e 4 (nuovi)

³ L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi stranieri è incompatibile con la carica di giudice federale.

⁴ Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

5. Legge militare⁶

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari

Capitolo 5 (nuovo) Onorificenze di Governi stranieri

Art. 40a

¹ I militari non possono accettare onorificenze di Governi stranieri (insegne cavalleresche, titoli).

² I militari che possedevano insegne cavalleresche o titoli prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 172.221.10; RU 1999 ...

⁵ RS 173.110; RU 1999 ...

⁶ RS 510.10; RU 1999 ...

Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge federale del 26 marzo 1934² sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione è modificata come segue:

Art. 9 e 16a

Abrogati

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1571

¹ FF **1999** 6784
² RS **170.21**

**Legge
sull'organizzazione del Governo
e dell'Amministrazione
(LOGA)**

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 1999¹,
decreta:

I

La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 1997² è modificata come segue:

Titolo precedente l'art. 61a

**Capitolo 2:
Approvazione del diritto cantonale e intercantonale, informazione
sui trattati dei Cantoni con l'estero**

Art. 61a

Precedente art. 62

Art. 61a titolo

Diritto cantonale e intercantonale

Art. 62 (nuovo) Trattati dei Cantoni con l'estero

¹ Prima di concludere un trattato con l'estero, i Cantoni ne informano la Confederazione.

² Il dipartimento competente esamina se il trattato non contraddice il diritto federale e gli interessi della Confederazione nonché i diritti degli altri Cantoni e, in caso di conflitto, propone al Consiglio federale di fare opposizione presso il Cantone. qualora il conflitto non possa essere composto, il Consiglio federale solleva opposizione dinanzi all'Assemblea federale.

³ L'Assemblea federale decide circa l'approvazione dei trattati dei Cantoni con l'estero, nel caso in cui il Consiglio federale o un Cantone sollevi opposizione.

¹ FF 1999 6784

² RS 172.010; RU 1999 ...

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1572